



POLICY TUTELA DEI MINORI

ACD JESOLO Matr. 7880277 – S.S.2024/2025

PREMESSA

Questa policy per la tutela dei minori è stata sviluppata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, la UEFA e con Terre des hommes. La policy ribadisce e rafforza l'impegno di SGS e dell' ACD JESOLO nel garantire che il calcio sia uno sport sicuro, un'esperienza positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi coinvolti, indipendentemente dalla loro età, genere, orientamento sessuale, etnia e background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.

Il documento descrive i principi fondamentali che sono alla base dell'approccio SGS e UEFA alla tutela dei minori e le azioni e gli impegni presi per implementare questo approccio. Questo impegno riflette la convinzione circa il ruolo che il calcio può svolgere nel promuovere lo sviluppo, la salute e il benessere dei giovani, pur dovendo riconoscere la possibilità, confermata da alcuni casi a livello globale, che proprio il calcio possa diventare il pretesto per situazioni potenzialmente pericolose e dannose per i minori. Questa policy fa parte di un più ampio kit di strumenti che comprende linee guida, modelli, materiali di approfondimento, regole di comportamento e percorsi formativi realizzati con l'obiettivo di sostenere i Coordinamenti Regionali SGS, Società impegnate nel calcio giovanile e tutti i soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici.

La continua attenzione per la tutela e la salvaguardia dei minori - e l'impegno per la riduzione dei relativi rischi - dovrebbe essere insita in tutto ciò che viene proposto e sviluppato nell'ambito del calcio giovanile: dal reclutamento dei collaboratori, alla scelta dei partner, allo svolgimento delle sessioni di allenamento e delle partite. Si è cercato di fornire uno strumento completo ed esaustivo, che possa rispondere a tutte le esigenze. Data la complessità della tematica è però possibile che vi siano delle casistiche non direttamente trattate nella policy che possono verificarsi nel corso dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività e degli eventi. In tali situazioni i valori e i principi della policy dovrebbero ispirare e guidare le azioni e le decisioni assunte nell'interesse dei minori.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Questa policy è rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici siano essi Società, Scuole Calcio o persone fisiche. Questo documento è stato elaborato e diffuso per definire linee guida e procedure utili a coloro che lavorano con e per i minori in ambito calcistico. In questo documento saranno presenti vocaboli termini e concetti che andremo a spiegare singolarmente:

ABUSO PSICOLOGICO: Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.

BULLISMO/CYBERBULLISMO: Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

NEGLIGENZA: Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.

INCURIA: La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.

ABUSO FISICO: Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping. Molestia sessuale Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.

ABUSO SESSUALE: Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati. Comportamenti discriminatori Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Minore Ogni soggetto di età inferiore ai diciotto anni. Con questo termine ci si riferisce sia al bambino che all'adolescente, quindi la policy riguarda la tutela di tutti i minori, fino al compimento dei 18 anni.

DELEGATO PER LA TUTELA DEI MINORI Persona incaricata e responsabile dell'implementazione e della corretta applicazione della policy per la tutela dei minori e di tutte le regole e procedure ad essa relative.

DANNO: Pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale, che può incidere sul benessere e sulla salute di un soggetto, derivante da comportamenti illeciti attivi ovvero omissivi.

OPERATORE: Allenatore, dirigente, arbitro, assistente, collaboratore, medico, membro dello staff o qualsiasi altra persona responsabile di un evento o di un'attività dal punto di vista tecnico, medico o amministrativo-gestionale. Protezione Parte della tutela e della promozione del benessere. Si riferisce alle azioni intraprese per tutelare particolari categorie di minori che soffrono o che potrebbero soffrire un danno significativo.

CONTROLLI PARAMETRO: Controlli e verifiche effettuati per lo screening e per le valutazioni dello status quo al fine dell'implementazione della policy.

SALVAGUARDIA/TUTELA: Complesso di regole di comportamento volte a garantire che il calcio e le relative attività siano svolte in un ambiente sicuro e positivo in modo tale che possano sempre rappresentare un'esperienza piacevole per tutti i bambini e per tutti i ragazzi che devono essere messi al sicuro da potenziali danni, maltrattamenti o abusi. SGS Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio organo di sviluppo e di servizio per la promozione, l'organizzazione e la disciplina dell'attività sportiva e formativa dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici di tutto il territorio nazionale.



Questo documento persegue 5 obiettivi principali che devono rappresentare dei punti cardine per raggiungere la promozione della tutela dei minori e un diffuso rispetto dei valori del calcio.

OBIETTIVO 1:

Implementare la policy e gettare le basi per un diffuso intervento nell'ambito della tutela dei minori.

La tutela dei minori è responsabilità di tutti.

Tutte le figure che si sono impegnate, a qualunque livello, titolo e con qualsiasi mansione, nell'organizzazione e nello svolgimento di attività ed eventi della nostra Associazione, siano essi collaboratori, tecnici o genitori devono riconoscere ed essere consapevoli dei loro doveri nell'ambito della **tutela dei minori** e devono agire in modo da promuovere attivamente il benessere dei bambini e dei ragazzi e le loro specifiche necessità.

La "tutela dei minori" è definita come la responsabilità di garantire che il calcio sia un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi e che i minori siano posti al sicuro da eventuali pericoli o abusi quando sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nel gioco del calcio. Comprende azioni di prevenzione per ridurre le possibilità di pericolo o danno e azioni di risposta per intervenire in modo adeguato.

Il danno può verificarsi in modi diversi compromettendo la sicurezza e il benessere del bambino in modo consapevole da parte di un soggetto, oppure dovuto alla carente formazione dei soggetti nel ruolo che rivestono.

L'abuso è il maltrattamento di un minore che provoca o è potenzialmente idoneo a causare danni al bambino o al ragazzo. Un soggetto può abusare di un minore infliggendogli un danno diretto o non riuscendo a prevenire tale danno inflitto da un soggetto terzo. I minori possono subire abusi o maltrattamenti da parte di soggetti noti, in ambiente domestico o presso istituzioni o associazioni. In alternativa, e con un'incidenza assai minore, gli abusi e i maltrattamenti possono essere perpetrati da soggetti estranei (es. via web). Gli abusi e i maltrattamenti possono essere compiuti da un soggetto adulto ovvero da minori. L'abuso può assumere varie forme: fisico, emotivo/psicologico, sessuale può avere la forma dell'incuria o della negligenza, della violenza in base a quanto segnalato in apertura.

Anche se i problemi relativi alla tutela dei minori coinvolgono generalmente soggetti adulti, i minorenni possono a loro volta rendersi protagonisti di atti di abuso o maltrattamento. Ciò si verifica normalmente quando il minore è in una posizione di potere o influenza (ad esempio perché di età maggiore o investito di particolare autorità - ad esempio perché capitano della squadra).

Questo fenomeno è spesso rubricato come bullismo.

Esistono diverse situazioni molto specifiche in cui possono verificarsi danni o abusi nel calcio:

LESIONI FISICHE e PRESSIONI SULLA PRESTAZIONE: la vittoria è una parte importante del calcio. Tuttavia, sottoporre i calciatori e le calciatrici ad una pressione eccessiva, nell'intento di raggiungere il successo o di mettersi in mostra, può essere dannoso da un punto di vista psicologico, emotivo e fisico.

CURA DELLA PERSONA: spogliatoi, docce e situazioni che implicano uno stretto contatto fisico (ad es. fisioterapia e trattamenti medici) possono offrire opportunità di bullismo, di scattare fotografie o effettuare riprese non appropriate e autorizzate o possono in qualche modo favorire un abuso, soprattutto sessuale.

TRASFERTE, VIAGGI E PERNOTTI: I viaggi e le trasferte che prevedono il pernottamento presentano numerosi rischi potenziali, tra cui supervisione inadeguata, allontanamento dei minori, accesso all'alcool o a inadeguati contenuti reperibili in tv o sul web, problemi relativi all'uso dei social media e possibilità che si verifichi un abuso, con particolare riferimento all'abuso sessuale.

OPERATORI E RAPPORTI PERSONALI: le relazioni che all'interno di un gruppo squadra vengono a crearsi con l'allenatore o con altri operatori (come ad es. dirigenti, fisioterapisti e medici) è un aspetto importante e positivo del calcio. Molti bambini e ragazzi sviluppano relazioni strette e di

profonda fiducia con i loro allenatori che hanno spesso un ruolo significativo nella vita dei giovani atleti, soprattutto se questi ultimi non hanno relazioni sane e positive con altri adulti. Tuttavia, mentre molti allenatori costruiscono a loro volta relazioni positive nell'interesse dei minori loro affidati, possono riscontrarsi dei casi in cui l'autorità di tali soggetti e la fiducia in loro riposta possono diventare potenzialmente dannosi per i bambini e per i ragazzi e divenire fonte di abuso.

È necessario mantenere la riservatezza dei dati personali delle persone coinvolte (compreso il nome della persona che segnala l'abuso, il minore vittima dell'abuso e il presunto autore dell'abuso).

OBIETTIVO 2:

Garantire lo studio, l'elaborazione e l'adozione di strumenti e procedure efficaci.

La società CALCIO SANDONA' 1922 adotta questa policy e tutti gli altri strumenti quali linee guida e codici di condotta unitamente al Settore Giovanile Scolastico, come settore preposto all'organizzazione delle attività dedicate a bambini e ragazzi e quindi come soggetto che deve occuparsi della loro tutela.

Il CALCIO SANDONA' 1922 si impegna a far rispettare il proprio modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva nonché i codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione a tutti coloro che operano nell'ambito dell'attività sportiva e a contatto con i minori (tecnici, accompagnatori, genitori, volontari). Viene identificato come Delegato per la tutela dei minori il sig. FEMIO ALESSANDRO. A lui si farà riferimento per ogni problematica. Il ruolo del Delegato è quello di acquisire le segnalazioni e fornire il primo supporto circa la risposta e l'iter da seguire nel rispetto delle procedure stabilite. Dovrà anche vigilare sulla corretta applicazione della policy e degli altri strumenti.

L'iter di selezione degli operatori sportivi sarà accurato per impedire a soggetti non idonei di lavorare con bambini e ragazzi, seguita da un periodo formativo-informativo sulle tematiche relative alla tutela dei minori.

Verranno adottati dei Codici di condotta che indichino i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi. Tali codici dovranno essere firmati e accettati da tutti i collaboratori. I codici di condotta potranno contenere specifiche misure disciplinari in caso di violazione.

Il numero di operatori sportivi sarà sempre tale da garantire un'adeguata supervisione degli atleti, tenuto conto del contesto, dell'età e della abilità dei bambini e dei ragazzi coinvolti sia negli spazi dedicati all'attività sia in tutte le altre aree (spogliatoi, docce, ecc.).

Nel caso di attività fuori sede che prevedano il pernottamento non sarà mai prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto.

Qualora per prendere parte alle attività il minore viaggi non accompagnato o con altro soggetto diverso dal genitore/tutore deve essere prevista l'acquisizione di un'autorizzazione sottoscritta dal genitore o dal tutore che autorizzi il viaggio o la presa in carico del minore.

Al momento del tesseramento verrà fatta firmare ai genitori la relativa liberatoria al fine di poter utilizzare materiale fotografico o video delle attività.

Ci sarà una supervisione sull'utilizzo da parte dei ragazzi delle tecnologie e diffusione di video o immagini.

OBIETTIVO 3:

Sensibilizzare e formare sulle tematiche relative agli abusi e alla tutela dei minori.

TUTTI coloro i quali sono impegnati nelle attività SGS come operatori sportivi, siano essi collaboratori SGS o membri degli staff, famiglie, bambini e ragazzi devono essere informati circa i contenuti della policy e messi nelle condizioni di riconoscere e segnalare situazioni di abuso.

Obiettivo principale sarà quella di adottare tutte le azioni necessarie per aumentare la consapevolezza dei bambini e dei ragazzi circa le tematiche trattate nella policy e sui modi in cui si può contribuire a rendere sicura la pratica sportiva e il gioco del calcio. A tal fine saranno predisposti materiali e contenuti fruibili dai minori reperibili in ogni area dell'ambiente sportivo.

Verranno proposti incontri formativi per incentivare la diffusione dei concetti della Policy adottando di conseguenza un comportamento idoneo.

E' importante rendere l'ambiente sportivo più sicuro possibile. Per questo la **valutazione dei rischi** è uno strumento importante per qualsiasi processo di tutela dei minori. Sarà cura del responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività la valutazione dei rischi per ridurre al minimo le situazioni di rischio per la tutela dei minori.

Verrà adottata una procedura chiara ed accessibile per le segnalazioni di situazioni di pericolo o abuso da parte di tutti i soggetti coinvolti siano essi vittime, testimoni o soggetti venuti a conoscenza dei fatti. Il punto di riferimento per tutti i processi è sempre individuato nella figura del delegato per la tutela dei minori.

Tutte le segnalazioni devono essere prese in carico e gestite nella massima riservatezza fornendo un'adeguata a risposta a tutti gli esposti secondo quanto stabilito nella policy.

OBIETTIVO 4:

Fare gioco di squadra per l'individuazione e la segnalazione di problemi, rischi e pericoli.

Saranno intrapresi proficui rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine, le agenzie e le associazioni che si occupano di tutela dei minori al fine di facilitare eventuali rinvii di casi dubbi e per poter beneficiare di consulenza e supporto laddove tali interventi si rendessero necessari.

Il delegato per la tutela dei minori sarà tenuto a proseguire la propria formazione partecipando ad incontri o corsi impartiti da altri enti, associazioni, agenzie, organizzazioni al fine di approfondire le conoscenze in materia. Tutte le segnalazioni, le indagini e la gestione delle problematiche relative alla tutela dei minori devono rispettare le norme adottate da SGS nonché la vigente normativa in materia. Possono essere coinvolte nell'iter di segnalazione e di supporto al minore soggetti quali medici o psicologi il cui intervento deve essere comunque registrato. I rinvii alle autorità locali per la protezione dei minori e alle forze dell'ordine devono essere presentati secondo le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente.

OBIETTIVO 5:

Misurare, attraverso analisi, feedback e indicatori, il successo e l'efficacia delle iniziative e degli strumenti impiegati nell'ambito della tutela dei minori.

La responsabilità ultima per l'attuazione della policy e delle Regole di comportamento resta in capo a FIGC- Almeno una volta all'anno FIGC effettuerà una valutazione della policy e delle Regole di comportamento e della relativa attuazione sul territorio. Sulla base di tale valutazione, dovrebbe essere sviluppato un piano d'azione annuale per colmare eventuali lacune nell'attuazione della policy, ridurre i rischi e risolvere le problematiche riscontrate. Almeno ogni tre anni, SGS richiederà ai Coordinamenti Regionali SGS una valutazione della situazione delle Società affiliate del territorio di riferimento al fine di redigere un documento unitario a livello nazionale.

La presente policy per la tutela dei minori è un documento "vivo" e sarà riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente. Periodicamente SGS può chiedere una valutazione esterna circa l'attuazione della policy e delle relative procedure.

DISPOSIZIONI FINALI Questa policy viene adottata dall' ACD JESOLO in data 31dicembre 2024 ed entra in vigore lo stesso giorno. SGS potrà adottare linee guida o altri documenti rite-nuti necessari per l'attuazione della presente policy.

NOME E COGNOME

LUOGO E DATA

FIRMA_.....